



Sportello telematico dell'automobilista

A.G. 141

21 gennaio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica
Atto del Governo:	141
Titolo:	Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista
Norma di riferimento:	articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 98 del 2017
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche al DPR n. 358/2000 in materia di sportello telematico dell'automobilista.

Il provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.lgs. n. 98/2017.

L'art. 5, comma 4, del D.lgs. n. 98/2017 (Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico) demanda ad un DPR, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, la definizione delle disposizioni di coordinamento con il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi di cui al DPR n. 358/2000. Si rammenta che il D.lgs. n. 98/2017 reca una clausola di neutralità finanziaria (art. 6, comma 2) riferita al provvedimento nel suo complesso: esso, infatti, è stato adottato in attuazione della delega legislativa prevista dall'art. 8, comma 1, lett. d), della legge n. 124/2015, che a sua volta ha previsto, tra i principi e i criteri direttivi, una clausola generale di neutralità finanziaria.

In particolare, l'articolo 2, comma 2, del D.lgs. n. 98/2017 prevede che i soggetti richiedenti corrispondano una tariffa unica, determinata e aggiornata con decreto ministeriale, tenuto conto dei costi dei servizi, e che l'importo dell'imposta di bollo sia determinato in misura tale da garantire i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente.

Lo schema di decreto, composto di 3 articoli, è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema del Presidente della Repubblica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 1: modifica l'art. 2 del DPR 358/attribuendo allo Sportello telematico dell'automobilista (STA) la competenza al rilascio del documento unico in forza delle disposizioni contenute nel D. lgs n. 98/2017. Viene altresì previsto che lo STA è attivato mediante un unico collegamento con il Centro elaborazione dati della direzione generale per la	La relazione tecnica evidenzia, in particolare, che la finalità del provvedimento in esame è quella di novellare le disposizioni del DPR n. 358/2000, che ha introdotto l'istituto dello "Sportello telematico dell'automobilista" (STA) allo scopo di semplificare i procedimenti relativi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione, al trasferimento della proprietà e alla

<p>motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (CED) (comma 1, lettera b); viene interamente novellato l'art. 4 del summenzionato DPR con la descrizione degli adempimenti procedurali che fanno capo agli STA, al CED e al Pubblico registro automobilistico (PRA), in coerenza con la procedura di rilascio del documento unico definita dal D.lgs. n. 98/2017, che deve essere gestita interamente in via telematica (comma 1, lettera d). Viene introdotto l'articolo 4-<i>bis</i> prevedendo, in coerenza con le disposizioni del D.lgs. n. 98/2017, che gli STA provvedano alla formazione di un fascicolo digitale, contenente l'istanza del richiedente e tutta la relativa documentazione, al fine di consentire la gestione in via telematica degli adempimenti amministrativi connessi alla immatricolazione, reimmatricolazione e ai passaggi di proprietà dei veicoli e al conseguente rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, nonché degli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli stessi (comma 1, lettera e). Vengono introdotte disposizioni specifiche in materia di trattamento dei dati personali (comma 1, lettera g). Viene modificato l'articolo 6 del summenzionato DPR con l'introduzione dei commi 1 e 1-<i>bis</i> al fine di disciplinare gli effetti amministrativi derivanti dall'accertamento dell'inidoneità della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o delle tariffe versate, nonché quelle derivanti dall'accertamento di irregolarità non sanabili (comma 1, lettera h).</p>	<p>cessazione dalla circolazione degli autoveicoli, ai motoveicoli e dei rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati; a tal fine sono introdotte modifiche coerenti con il nuovo assetto normativo tenuto conto, in particolare, del ruolo di "centro unico di servizio" affidato al Dipartimento trasporti, nonché di adeguare l'intera disciplina dello STA alla vigente legislazione in materia di trattamento dei dati personali.</p> <p>La RT evidenzia, altresì, che per l'attuazione delle disposizioni (in particolare per l'adeguamento delle procedure informatiche) contenute nello schema di decreto in esame, le spese che deve sostenere l'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti sono coperte dagli attuali stanziamenti di bilancio.</p> <p>Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle nuove procedure di rilascio del documento unico sono stimate in euro 3.000.000 circa e sono individuate nella programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020 della Direzione generale per la motorizzazione, al Codice Unico di Intervento, CUI, F97532760580201900005. Tale importo trova copertura a valere sullo stanziamento di bilancio del capitolo 1277, missione 13, programma 1, piano gestionale 1, esercizi 2019-2020, denominato "Spese di funzionamento e di sviluppo del sistema informatico relativo all'archivio nazionale dei veicoli e all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida".</p>
<p>Articolo 2: prevede che dalle disposizioni del regolamento in esame non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le attività previste dal presente decreto siano svolte dalle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che lo schema di regolamento in esame reca disposizioni di coordinamento con il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi di cui al DPR n. 358/2000, con particolare riguardo alla disciplina dello sportello telematico dell'automobilista (STA).

Il provvedimento è corredato di una clausola generale di neutralità finanziaria (articolo 2) mentre la relazione tecnica riferisce che per l'attuazione delle medesime disposizioni, con particolare riguardo a quelle che renderanno necessario un adeguamento delle procedure informatiche, le spese che dovranno essere sostenute dall'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti (stimate in 3 mln dalla relazione tecnica) sono coperte dagli attuali stanziamenti di bilancio. In proposito, premesso che la RT non fornisce un'indicazione puntuale delle componenti della predetta spesa, andrebbe chiarito se l'importo previsto riguardi spese di avvio del sistema da effettuare esclusivamente nell'esercizio

2020 ovvero se siano prevedibili anche negli anni successivi spese di manutenzione ed esercizio dei sistemi necessari, ad esempio, per il fascicolo digitale e la gestione in via telematica degli adempimenti amministrativi. Inoltre, posto che in base alla disciplina di rango primario istitutiva del documento unico i relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti mediante tariffe e imposte di bollo fissate e aggiornate in misura tale da assicurarne la copertura (articolo 2, comma 2, del D.lgs. n. 98/2017), andrebbe confermata l'idoneità di tale meccanismo ad assicurare l'invarianza finanziaria anche a fronte delle innovazioni introdotte con il provvedimento in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 2, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame, conformemente alla corrente prassi legislativa, non "devono derivare" - anziché "non derivano", come attualmente stabilito nel testo - nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.